



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Prot. n. 054319 del 06/10/2017

R.D. n. 32

Oggetto: Nomina del componente del Consiglio di Amministrazione della società Atac Civitanova SpA in sostituzione del componente dimissionario.

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" ed, in particolare, considerato che i commi 8 e 9 stabiliscono che, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

richiamato l'art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" che prevede, per le società a controllo pubblico, un organo amministrativo costituito, di norma, da un amministratore unico; e che tuttavia, l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera dell'assemblea della società è trasmessa alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;

richiamato l'art. 23 dello Statuto della società Atac Civitanova in cui si stabilisce che "*La società è amministrata da un amministratore unico o, alternativamente, qualora consentito dalla normativa e secondo le modalità dalla stessa stabilite, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri. L'amministratore unico o i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'assemblea la quale, di volta in volta, prima di procedere alla nomina determina la forma monocratica o collegiale dell'organo amministrativo, e nel caso di opzione per la forma collegiale, determina il numero dei componenti il consiglio. I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità, e autonomia stabiliti dalle vigenti disposizioni normative in materia di ineleggibilità, inconfiribilità e incompatibilità. L'amministratore unico o, in caso di amministrazione collegiale, i membri del consiglio di amministrazione, durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Omissis*";

richiamato il proprio decreto N. 16 del 04/08/2017 con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione della società Atac Civitanova SpA, nelle persone di:

1. – Massimo Belvederesi, componente del Consiglio di Amministrazione e Presidente
2. – Ottavio Brini – componente del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente
3. – Daniele Rossi - componente del Consiglio di Amministrazione
4. – Emanuela Orlandi - componente del Consiglio di Amministrazione
5. – Milena Mercuri - componente del Consiglio di Amministrazione

preso atto che in data 18/09/2017 il Sig. Daniele Rossi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente il consiglio di amministrazione della società Atac Civitanova SpA;



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

considerato che il Sindaco nell'assemblea dei soci nella seduta del 19/09/2017 ha ritenuto opportuno nominare il Sig. Paolucci Gianni in sostituzione del componente dimissionario Rossi Daniele;

richiamate le disposizioni normative in materia di ineleggibilità, inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso enti, aziende e istituzioni, incluse le società a partecipazione comunale, tra cui:

- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. n. 235/2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della L. n. 190/2012";
- la Legge n. 296/2006;
- il D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- lo Statuto Comunale e la vigente Delibera di Consiglio Comunale in materia di indirizzi per le nomine (delibera di C.C. n 60 del 2/8/2017);

richiamato altresì, il D.Lgs. n. 39/2013 ad oggetto "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", che disciplina specifiche fattispecie di inconfiribilità e incompatibilità per gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, di amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività comunque denominato, in seno alle società a controllo comunale;

visto il Regolamento "Individuazione delle procedure interne e dell'organo competente a conferire gli incarichi in via sostitutiva nel periodo di interdizione dell'organo titolare" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 24 Settembre 2015;

considerato che i nominati presso gli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n.175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, specificando che ad oggi tale decreto non è stato ancora emanato;

visto il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359 commi primo e secondo, del codice civile, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120";

specificato che il Sig. Paolucci Gianni ha reso le dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità, inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso gli enti privati in controllo pubblico, in linea con le disposizioni vigenti in materia;

DECRETA

Di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione della società Atac Civitanova S.p.A., in sostituzione del componente dimissionario:



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

1. il Sig. Gianni Paolucci, nato ad Ancona il 24/12/1975 – residente a Civitanova Marche in C.da Castelletta n. 65, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2019;

DISPONE

- di demandare al Dirigente Dott. Marco Passarelli, Dirigente del IV Settore, l'espletamento di tutti gli adempimenti correlati e conseguenti all'emanazione del presente decreto, la notifica al componente sopra nominato ed alla società Atac Civitanova SpA, nonché la pubblicazione del presente decreto sull'albo on-line del sito *web* istituzionale.

Civitanova Marche lì, 06/10/2017

IL SINDACO
FABRIZIO CIARAPICA